



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

**OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata dell'Operatore Tecnico -
Cat. B a tempo indeterminato sig. Marra Calogero.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **16 MAR. 2020** l'allegata
proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Faverriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

x [Signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1/2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 2.1.2020, protocollo generale n.50 del 3.1.2020, il sig. Marra Calogero, nato a Montallegro il 31.1.1957, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico - Cat. B a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.5.2020 (ultimo giorno di lavoro il 30.4.2020).

Rilevato:

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 30 aprile 2020 il sig. Marra Calogero possiederà sia il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi), sia il diritto all'assegno pensionistico (finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 43 anni, 4 mesi e 14 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1).

Fatto presente:

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza è stata predisposta dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che la pratica occorrente per la liquidazione del trattamento di fine servizio è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Richiamati

- il D.L. del 6.12.2011 n.201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L.214/2011, che all'art.24 commi 10 e 12 stabilisce: *“10.A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014(...).*
12.A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122(...).”
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi(...).”*
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.12.2014, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale sancisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art.12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi(...).”*
- il D.L. 29.1.2019 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n.26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, dove l'art.17 prevede: *“Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi(...).”*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

- l'art. 38 comma 1 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.09.1995, ai sensi del quale: *"nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso"*;
- l'art. 39 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.9.1995 che stabilisce:
al comma 1 - *"Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni."*;
al comma 2 - *"in caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà."*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 2.1.2020 dal sig. Marra Calogero, nato a Montallegro il 31.1.1957, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico - Cat. B a tempo indeterminato, con effetto dall'1.5.2020 (ultimo giorno di lavoro 30.4.2020);
- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola a partire dall'1.5.2020;
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

7- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art.1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;

8- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taverriti

Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino

(Atti n. 2020.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 16 MAR. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 26 MAR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alba Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]



AUEGATO 1

Calcolo Diritto – Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 16/03/2020

Dati Iscritto	
Cognome : MARRA	Nome : CALOGERO
Nato il : 31/01/1957	Codice fiscale : MRRRCGR57A31F414V
	Luogo nascita : MONTALLEGRO

Dati Richiesta	
Data Inizio Periodo :	Data Domanda/cessazione : 30/04/2020
	Prestazione : Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto				
Sistema di Calcolo : Misto 2012		Ultima Cassa :		
		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		
Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine	
		Utile ai fini del diritto (aa-mm-gg)		
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/04/1974	30/11/1975	01 - 08 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/02/1976	31/08/1976	00 - 05 - 23
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		19/12/1976	08/09/1979	02 - 08 - 20

Dettaglio Periodi e Totale Diritto

Sistema di Calcolo : Misto 2012		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		
Ultima Cassa :				
Tipologia Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile al fini del diritto (aa-mm-gg)	
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/12/1980	19/01/1981	00 - 01 - 17	
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/07/1981	31/10/1981	00 - 04 - 00	
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	01/01/1982	30/11/1982	00 - 08 - 16	
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79	19/12/1982	19/03/1983	00 - 02 - 28	
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	01/04/1983	31/12/1987	04 - 09 - 00	
USSL 75/1 DALL 1 4 90 USSL 75/I	01/01/1988	31/12/1989	02 - 00 - 00	
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	01/01/1990	31/12/2015	26 - 00 - 00	
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	01/01/2016	30/04/2020	04 - 04 - 00	
Totale			43 - 04 - 14	